



APPROFONDIMENTO

Oic n. 19

L'aggiornamento del principio contabile sui debiti

di Raffaele Marcello^(*)

Nell'ambito del progetto di revisione dei principi contabili, l'Oic ha elaborato una nuova edizione del documento n. 19, allo scopo di renderne più agevole e organizzata la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali. L'impostazione utilizzata prevede la suddivisione in due parti, riferite rispettivamente a "Debiti" e "Fondi e Tfr".

Lo scopo del presente contributo è di analizzare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione nel bilancio d'esercizio nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa per i debiti.

1. Premessa

Nel corso del 2010 l'Oic ha deciso di avviare un progetto finalizzato alla revisione e all'aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali, al fine di **tenere in doveroso conto gli sviluppi verificatisi in materia contabile nel periodo di tempo trascorso dall'ultima revisione**, in considerazione dell'evoluzione della normativa e della prassi contabile nazionale, degli orientamenti dottrinali e della regolamentazione

^(*) Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali nell'Università G. d'Annunzio, Chieti - Pescara. Componente del direttivo dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

ragioneristica internazionale. L'obiettivo è quello di riesaminare i principi nazionali anche alla luce di quelli che ne sono gli effettivi utilizzatori (prevalentemente **piccole e medie imprese**), in modo da realizzare un *set* di regole in grado di venire incontro alle esigenze rappresentate da questi soggetti e dai relativi *stakeholder*¹.

La maggior parte degli attuali principi, infatti, risale a un periodo in cui le imprese erano tenute alla redazione dei propri bilanci secondo le direttive comunitarie, risentendo per tale motivo dell'esigenza di fornire, soprattutto da parte delle grandi imprese e *in primis* delle società quotate, un'informazione chiara ed esaustiva.

Con l'introduzione, a partire dal 2005, dell'obbligo per le società quotate e altre grandi imprese di redigere il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il cambiamento dello scenario di riferimento è stato notevole, richiedendo una rivisitazione della disciplina anche per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali.

¹ Si distinguono gli *stakeholder* in senso stretto (tutti quegli individui e gruppi ben identificabili da cui l'impresa dipende per la sua sopravvivenza, ovvero azionisti, dipendenti, clienti, fornitori e agenzie governative chiave) e in senso più ampio (ogni individuo ben identificabile che può influenzare o essere influenzato dall'attività dell'organizzazione in termini di prodotti, politiche e processi lavorativi, ovvero comunità locali, enti di governo, concorrenti, gruppi di interesse pubblico, movimenti di protesta, associazioni imprenditoriali, sindacati, stampa). Il concetto di *stakeholder* va esteso anche ai soggetti portatori di interessi potenziali, persone o gruppi che hanno pretese, titoli di proprietà, diritti, o interessi, relativi a una impresa e alle sue attività, passate, presenti e future.

2. Finalità e contenuti del nuovo documento

Il piano di modernizzazione in atto, innanzitut-

to, migliora la struttura del principio contabile n. 19, che, per effetto delle modifiche, presenterà una nuova articolazione.

La struttura del documento
Finalità del principio
Ambito di applicazione
Definizioni
Classificazione
Requisiti per la rilevazione
Rilevazione iniziale
Valutazione e rilevazioni successive
Scorporo di interessi passivi impliciti
Estinzione anticipata dei debiti
Fattispecie particolari
Nota integrativa

Si parte con l'analisi della nozione di **debiti** e la conseguente evidenza delle diversità dai **fondi per rischi e per oneri**² e dagli **impegni**³. In particolare vengono definiti i debiti come **passività di natura determinata ed esistenza certa**, con scadenza e ammontare fissati.

A tal riguardo va detto che, essendo debiti e costi due aspetti contabili correlati agli stessi fatti di gestione, i principi contabili relativi alla rilevazione di molteplici debiti sono strettamente connessi a quelli che regolano il riconoscimento dei costi, se da questi originano. Per tale ragione nel succitato Oic n. 19 i criteri riferiti alla rilevazione dei debiti che originano da costi sono soltanto brevemente richiamati nei termini generali. Sono invece compiutamente trattati i debiti che sorgono da operazioni diverse da quelle che originano costi, come ad esempio quelli finanziari.

I presupposti per l'iscrivibilità di un debito in bilancio, alla chiusura dell'esercizio, vanno individuati tenendo conto della circostanza che le **passività sociali in denaro siano già sorte giuridicamente** e siano state determinate in

via definitiva con riguardo sia all'ammontare (*quantum*), sia alla data di sopravvenienza (*an*)⁴.

Non si deve trattare, in altre parole, di passività solo probabili, possibili o meramente temute ed eventuali. Né, specularmente, ove l'obbligazione pecuniaria sia sorta giuridicamente, assume rilevanza la circostanza che sussista la possibilità, anche se fondata, di non dover adempiere, in tutto o in parte⁵.

Nell'iscrizione a bilancio dei debiti devono tenersi in considerazione le seguenti variabili:

- l'origine;
- la natura del creditore;
- la scadenza.

In riferimento alle stesse il principio contabile fornisce alcune delucidazioni sugli aspetti che possono assumere rilievo nell'evidenziazione di tali passività a bilancio.

² I debiti differiscono dai fondi per rischi e per oneri, che, invece, accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile ed il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell'esercizio.

³ I debiti differiscono dagli impegni, che rappresentano accordi per adempiere in futuro a certe obbligazioni assunte o a svolgere o eseguire determinate azioni o attività. Il trattamento contabile degli impegni è disciplinato dal principio contabile Oic n. 22.

⁴ Ai fini dell'iscrizione dei debiti in bilancio, non è invece necessario che i debiti siano anche adeguatamente documentati da c.d. titoli contabili (fatture, scontrini fiscali, eccetera).

⁵ Tipico esempio al riguardo è l'obbligazione sottoposta a condizione risolutiva. Sino a quando l'evento dedotto in condizione non si sia verificato, l'obbligazione dovrà essere iscritta tra i debiti, a prescindere dall'ipotesi che l'avveramento della condizione risolutiva sia molto dubbio, possibile o addirittura probabile. Diverso è il caso in cui si abbia una condizione sospensiva, per effetto della quale l'efficacia dell'obbligazione è subordinata all'avveramento della condizione. La maggiore o minore probabilità di avveramento della condizione sospensiva darà eventualmente luogo all'obbligo di iscrizione della relativa obbligazione condizionata in apposito fondo rischi od oneri.

Modalità di classificazione dei debiti	
Origine	Debiti commerciali, debiti finanziari e altri debiti
Natura del creditore	Debiti verso fornitori, verso finanziatori, verso altri terzi, verso imprese controllate, collegate e controllanti
Scadenza	Debiti esigibili entro l'esercizio successivo (a breve termine) e debiti esigibili oltre l'esercizio successivo (a medio e lungo termine)

Rispetto alla prima variabile (**origine**), i debiti sorti in seguito ad acquisizione vanno iscritti nello Stato patrimoniale quando i rischi, oneri e benefici connessi alla proprietà sono stati trasferiti. Normalmente per i beni acquistati (magazzino e immobilizzazioni tecniche) il trasferimento si realizza con il passaggio del titolo di proprietà⁶, e in particolare:

- alla data di ricevimento del bene;
- alla data di spedizione (nell'ipotesi in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore).

In relazione alla **natura del creditore** i debiti si distinguono in:

- debiti verso fornitori (diversi dalle consociate);
- debiti verso consociate (con separata indicazione di quelli verso società collegate, controllate e controllanti e altre consociate);
- anticipi da clienti;
- debiti verso soci per finanziamenti;
- debiti verso altri finanziatori;
- debiti tributari;
- debiti verso istituti previdenziali;
- prestiti obbligazionari;
- debiti verso istituti finanziari;
- debiti verso altri.

È necessario che i debiti siano separatamente evidenziati nello Stato patrimoniale a seconda della natura del creditore perché in mancanza di indicazioni specifiche il lettore del bilancio è portato a ritenere che derivino dall'ordinaria attività commerciale.

L'Oic n. 19 intende, per **consociate**, non solo le imprese controllanti, controllate e collegate di cui all'art. 2359 del codice civile⁷, ma anche le

⁶ Se il titolo di proprietà è stato trattenuto dal venditore per ragioni di garanzia (ad esempio, vendita con patto di riservato dominio), o per richiesta dell'acquirente, il debito va iscritto in bilancio se gli oneri e i benefici connessi alla proprietà sono stati trasferiti.

⁷ In base alle disposizioni contenute nell'art. 2359 del codice civile, sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui

imprese che si trovano sotto un comune controllo. L'indicazione dei debiti verso consociate è necessaria perché:

- le operazioni fra consociate possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente;
- tali debiti possono avere caratteristiche di rimborso diverse dagli altri debiti.

In base alla **scadenza** dei debiti le passività devono essere distinte nello Stato patrimoniale tra:

- passività a **breve termine o correnti**: con scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza indeterminata ovvero pagabili su richiesta del creditore;
- passività a **medio-lungo termine o non correnti**: con scadenza oltre l'esercizio successivo.

Quello che rileva al fine dell'iscrizione a bilancio non è l'esatta scadenza, ma l'**esigibilità quale situazione di fatto**, oltre che di diritto⁸. Va quindi effettuata una valutazione per determinare, in base a elementi concreti, quali debiti non verranno pagati entro 12 mesi.

L'Oic n. 19 specifica inoltre che:

un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Sono considerate società collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate nei mercati regolamentati. Per un approfondimento del tema, mi sia consentito il rinvio a R. Marcello-M. Ivone-A.M. Loia, *I gruppi e il consolidamento dei bilanci*, Esselibri, Napoli, 2007.

⁸ "Non corretta nella sua generalità è l'affermazione, che talora si rinvia in dottrina, che per i debiti non si pongono problemi di valutazione. Oltre che nei casi (evidenti) di passività di ammontare indeterminato da iscriversi nei fondi per oneri stimati, problemi di valutazione si pongono anche per i debiti di ammontare determinato, per effetto di due ordini di problemi: l'attualizzazione, e la conversione in moneta di conto". Così G.E. Colombo, *Il bilancio d'esercizio. Strutture e valutazioni*, Utet, 1987, pag. 260.

- il debito si iscrive a bilancio anche se i beni ricevuti sono soggetti a collaudo o installazione;
- i debiti relativi a **servizi** si rilevano quando gli stessi sono stati resi, ovvero la prestazione è stata effettuata.

Si rilevano invece come acconti:

- gli ammontari pagati ai fornitori di beni e servizi prima del verificarsi delle condizioni sopra esposte (da iscrivere come **acconti fra le rimanenze** per le forniture d'esercizio e **fra le immobilizzazioni** per l'acquisizione di cespiti);
- gli anticipi e depositi ricevuti da clienti a fronte di vendite di prodotti e servizi (da iscrivere come acconti tra i **debiti di Stato patrimoniale** fino al momento in cui la vendita è con-

tabilizzata).

I crediti per acconti a fornitori (od altri) non possono essere compensati con i debiti verso gli stessi (salvo il caso in cui siano riferiti ad acconti versati a fronte di contratti eseguiti o risolti: in questo caso vanno iscritti fra le attività, immobilizzazioni o scorte a seconda della destinazione). I debiti sorti per operazioni di finanziamento vanno rilevati in bilancio quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte.

Ai fini della classificazione, il principio contabile richiama le disposizioni di cui all'art. 2424 del codice civile, che prevede che i debiti siano esposti nel passivo dello Stato patrimoniale nella macroclasse D) Debiti, secondo lo schema riportato in tabella.

Classificazione dei debiti in bilancio
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
14) altri debiti.

3. Principali interventi

Le variazioni in corso comporteranno, peraltro, un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali Oic, con lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella Nota integrativa per i debiti.

Una prima novità riguarda i **prestiti obbligazionari** con un unico rimborso alla scadenza.

In via generale il debito per obbligazioni è determinato quando corrisponde all'ammontare totale del debito residuo, alla data di bilancio e secondo il piano di rimborso. Nel caso in cui la società emittente abbia la facoltà del riacquisto sul mercato delle obbligazioni e abbia già provveduto, in tutto o in parte, a tale riacquisto, le obbligazioni (proprie) mantenute per essere successivamente estinte in via anticipata vanno a ridurre il debito obbligazionario da rimborsare (se invece le obbligazioni proprie si acquistano per essere successivamente rinegoziate, si iscrivono fra le attività).

Quando le obbligazioni acquistate hanno un costo inferiore al valore nominale al momento del loro annullamento, si iscrive un utile a Conto economico (nel caso sia stato registrato un disaggio di emissione⁹, l'utile risulterà dalla differenza fra valore nominale meno disaggio e costo di acquisto). L'Oic n. 19 chiarisce i seguenti punti:

- le **spese di emissione** (oneri accessori per l'emissione sul mercato, spese legali, eccetera)

⁹ Con l'espressione disaggio (aggio) su prestiti si intende la differenza tra il valore nominale di un prestito obbligazionario e il suo prezzo di emissione, qualora il primo sia superiore (inferiore) rispetto al secondo, cioè nel caso di emissione sotto (sopra) la pari. Secondo R. Caramel, Coopers & Lybrand, *Il bilancio delle imprese*, Il Sole 24Ore, 1996, pag. 236, il disaggio su prestiti va iscritto tra le immobilizzazioni immateriali, in quanto ritenuto un onere pluriennale (ovvero un costo sospeso ad utilità ripetuta), per essere ammortizzato tenendo conto del piano di rimborso del prestito. Nello stesso senso G. Paolone, *Il bilancio d'esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi societari*, Giappichelli, 1998, pag. 120. Cfr. anche R. Marcello, *L'aggiornamento del principio contabile sui ratei e risconti*, in "il fisco", n. 5/2012, fascicolo n. 1, pag. 637.

- vanno sospese e ammortizzate nel periodo di durata del prestito obbligazionario;
- il **disaggio di emissione** è parte inscindibile dell'onere finanziario di un'operazione di prestito ed ha natura di interesse sostenuto anticipatamente, quindi va differito e ammortizzato in base alla durata del prestito;
 - i **premi su obbligazioni** (previsti da alcuni prestiti obbligazionari) sono un costo aggiuntivo di finanziamento che va preso in considerazione per determinare l'importo totale del disaggio di emissione;
 - gli **aggi di emissione** vanno differiti iscrivendoli tra i risconti passivi ed accreditandoli periodicamente al Conto economico.

In riferimento alle spese di emissione, il metodo di ammortamento che rispecchia contabilmente la natura dell'operazione è quello mediante il quale viene effettuato il ricalcolo dell'interesse effettivo del prestito; da qui ogni rata di ammortamento è rideterminata in modo da far gravare sul Conto economico un minor onere finanziario in misura proporzionale sul debito residuo. Tale sistema comporta il ricalcolo del piano di ammortamento in base al tasso di interesse effettivo per determinarne la quota di competenza. Più precisamente, lo stesso metodo ha lo scopo di determinare l'interesse del periodo pari all'interesse a un tasso effettivo calcolato sul valore nominale del prestito (al lordo dell'aggio) all'inizio di ciascun periodo.

Nel caso di un **prestito obbligazionario che prevede un unico rimborso alla scadenza** o di obbligazioni senza cedola (*zero coupon bond*)¹⁰, l'ammortamento dell'aggio/disaggio è rilevato linearmente lungo la durata del prestito.

Ulteriori riferimenti vengono poi introdotti riguardo alla disciplina dello **scorporo degli interessi passivi**.

Nei casi in cui i debiti a medio-lungo termine non abbiano una componente finanziaria esplicitata, è necessario che il debitore effettui lo scorporo degli interessi passivi impliciti, totali o parziali, dal costo del bene. L'operazione va effettuata alle seguenti condizioni:

- il **valore nominale** dei debiti **eccede** significativamente il **prezzo di mercato** del bene con pagamento a breve termine; ciò si verifica

¹⁰ Gli *zero coupon bond* sono obbligazioni senza cedola. Il rendimento è dato dalla differenza tra prezzo di emissione e prezzo di rimborso stabilito all'atto dell'emissione. Nella maggior parte dei casi si tratta di certificati di credito. In genere questo tipo di obbligazioni sono titoli a tasso fisso di durata pari a 18 o 24 mesi.

quando il debito non ha un interesse passivo esplicito ovvero ha un interesse irragionevolmente basso;

- la **scadenza** dei debiti **eccede l'esercizio successivo**.

Se gli interessi passivi non sono esplicitati o risultano irragionevolmente bassi rispetto a quelli di mercato, gli oneri finanziari da scorporare si ottengono sottraendo dal valore nominale del debito il prezzo di mercato a breve termine del bene acquistato¹¹.

Il valore di iniziale rilevazione del bene o del servizio, a seguito dello scorporo, coincide con il prezzo di mercato del bene o del servizio con pagamento a breve e tale valore deve essere desunto assumendo informazioni dal fornitore o da fornitori di beni simili¹².

I debiti finanziari a medio o lungo termine senza interessi o con interessi sensibilmente bassi, invece, sono esposti al loro valore nominale e non richiedono la scissione tra il valore del bene e l'elemento finanziario.

In ipotesi di cambiamento non oneroso o parzialmente oneroso dei termini di pagamento dei debiti, il beneficio dell'allungamento dei termini è riconosciuto solo indirettamente, senza far gravare oneri finanziari impliciti durante il periodo della dilazione¹³.

Il nuovo Oic n. 19 ha anche ampliato il contenuto delle voci D.3) *Debiti verso soci per finanziamenti* e D.11) *Debiti verso controllanti*.

Nei **debiti verso soci per finanziamenti**, voce D.3) del passivo dello Stato patrimoniale, si includono i debiti contratti con i soci a titolo di finanziamento¹⁴ e va ricordato sul punto che in

¹¹ L'interesse da rilevarsi in ciascun periodo amministrativo o frazione in cui dura il debito è quello dovuto in tale periodo. La differenza è ripartita in modo tale che l'interesse sia riconosciuto ad un tasso costante sul debito residuo finché non sia interamente pagato, mentre l'interesse passivo scorporato di competenza economica dei futuri esercizi è esposto nello Stato patrimoniale tra i risconti attivi. Cfr. F. Cornaggia-N. Villa, *Interessi impliciti senza segreti*, in "Italia Oggi Sette" del 13 febbraio 2012, pag. 25.

¹² È opportuno sottolineare che il nuovo principio contabile prevede che una parte dell'interesse passivo può essere capitalizzata nel costo del bene, con i limiti e le modalità previsti dall'Oic n. 16.

¹³ Ciò in quanto il beneficio è rilevato, per il principio della competenza, durante il periodo di durata del prestito.

¹⁴ Non è rilevante la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l'eventualità che i versamenti vengano effettuati da tutti i soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L'elemento discriminante va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate.

Nota integrativa devono essere indicati i debiti con clausola di postergazione¹⁵ rispetto agli altri creditori, nonché la loro ripartizione per scadenze *ex art.* 2427, comma 1, n. 19-*bis*, del codice civile. Il saldo da esporre in bilancio esprime:

- il **debito per capitale effettivo**;
- gli **interessi maturati alla data di bilancio** (anche se addebitati successivamente a tale data);
- gli **eventuali oneri accessori** maturati alla data di bilancio (anche se addebitati successivamente a tale data).

Nella voce D.3) sono iscritti anche i finanziamenti effettuati da un socio che è anche una società controllante.

In riferimento invece alle **obbligazioni convertibili**¹⁶, l'Oic n. 19 pone le seguenti considerazioni: se il valore nominale delle azioni emesse per convertire le obbligazioni è **inferiore** a quello delle obbligazioni, la differenza che si determina va imputata alla **riserva sovrapprezzo azioni**¹⁷; se le obbligazioni convertibili sono emesse sopra la pari, gli aggi di emissione devono essere iscritti tra i risconti passivi. Se successivamente le obbligazioni:

- vengono convertite: la quota residua di aggio va stornata dai risconti passivi ed accreditata

¹⁵ In virtù della quale nelle società a responsabilità limitata il rimborso dei finanziamenti dei soci in favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori qualora i finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati": sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto; oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento (art. 2467 del codice civile). Cfr. R. Marcello, *Il "restyling" del patrimonio netto*, in "Corriere Tributario" n. 2/2004, pag. 114.

¹⁶ Si tratta di obbligazioni per le quali alla scadenza del diritto di opzione per la conversione in azioni, la parte di obbligazioni per le quali è stato esercitato il diritto di opzione va stornata dal debito per prestiti obbligazionari e registrata come capitale sociale per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.

¹⁷ La riserva sovrapprezzo azioni rappresenta il modello delle "azioni non da utili"; essa evidenzia una quota di netto diversa dal capitale e non può essere ripartita ai soci fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2431 del codice civile), ma può essere utilizzata a copertura perdite o per l'aumento gratuito del capitale sociale, nonché per l'aumento della riserva legale. Si rinvia a M. Gazzano-R. Santini, *Il patrimonio netto. Regole civilistiche, obblighi fiscali e pratica contabile*, Egea, 2011, pag. 26 e più in generale a R. Marcello, *Il patrimonio netto aziendale. Imposta patrimoniale e versamenti dei soci*, Ebc, 1993.

- alla riserva sovrapprezzo azioni;
- vengono rimborsate: l'aggio residuo va accreditato al Conto economico fra i proventi finanziari (voce C.16.d).

Resta immutata, inoltre, l'attuale impostazione del principio contabile rispetto all'iscrizione del debito al valore nominale senza rilevazione della componente di *equity*.

Le **obbligazioni convertibili**, infatti, sono iscritte nella voce D.2) del passivo. All'atto della loro emissione e finché non viene esercitato il diritto di conversione, il prestito obbligazionario convertibile è rilevato secondo le modalità previste per i prestiti obbligazionari non convertibili. Alla scadenza del diritto di opzione per la conversione in azioni, la parte di obbligazioni per le quali è stato esercitato il diritto di opzione è stornata dal debito per obbligazioni convertibili (voce D.2) e rilevata come capitale sociale per l'ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.

La voce D.11) accoglie il **debito verso controllanti**, come definite dall'art. 2359 del codice civile. Tali debiti hanno **indicazione separata** nello schema di bilancio sia perché le operazioni infragruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente, sia perché essi possono avere caratteristiche di rimborso diverse dagli altri debiti. L'Oic n. 19 precisa al riguardo che la voce accoglie anche i debiti verso le controllanti di livello superiore al primo, ovvero sia le controllanti che controllano la società, indirettamente, tramite loro controllate intermedie.

L'Oic n. 19 ha introdotto anche delle previsioni specifiche in merito ad alcune fattispecie particolari:

- trattamento contabile delle obbligazioni indicizzate;
- debiti soggetti a condizioni sospensiva;
- prestiti obbligazionari subordinati;
- debiti per associazione in partecipazione.

Le **obbligazioni indicizzate** sono iscritte inizialmente al loro valore nominale¹⁸. L'emissione

¹⁸ Le forme più ricorrenti di obbligazioni indicizzate sono:

- i) le obbligazioni a tasso variabile, con rendimento indicizzato in funzione di specifici parametri (ad esempio, tasso interbancario, tasso ufficiale di sconto, rendimento di un predeterminato paniere di titoli);
- ii) le obbligazioni a rimborso indicizzato che assicurano all'investitore un valore di rimborso dell'obbligazione a scadenza, correlato a uno specifico indicatore finanziario;

di queste obbligazioni al di sopra o al di sotto della pari comporta la rilevazione rispettivamente di aggi o disaggi.

Per quanto riguarda le obbligazioni con interesse indicizzato, la valutazione non comporta particolari problematiche, se non quella della contabilizzazione dei ratei di interessi, tenuto conto della periodica variazione nel tasso d'interesse.

Le **obbligazioni con rimborso del capitale** indicizzato richiedono invece, alla chiusura di ciascun esercizio, l'adeguamento del debito residuo in funzione della variazione del parametro di riferimento. Tenuto conto che i parametri stabiliti per l'indicizzazione sono generalmente dati oggettivi, le variazioni derivanti dall'indicizzazione (positive e negative) sono rilevate nel Conto economico tra i proventi/oneri finanziari, rispettivamente alle voci C.16.d o C.17. Se il parametro utilizzato è invece volatile o aleatorio (ad esempio, l'indice di Borsa), non si rilevano al Conto economico le variazioni positive, mentre, per il principio della prudenza¹⁹, le variazioni negative sono rilevate in un apposito fondo rischi. Le differenze che emergono in sede di rimborso dei prestiti per importi diversi da quelli contabilizzati sono anch'esse rilevate nel Conto economico tra le componenti della gestione finanziaria.

I **debiti soggetti a condizione sospensiva**, non essendo ancora certi fino all'avverarsi della condizione, sono iscritti tra fondi rischi se ricorrono le condizioni per la loro rilevazione. In No-

iii) obbligazioni ad indicizzazione mista che comportano diverse combinazioni di meccanismi di variabilità.

¹⁹ Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio. Così definito tale principio rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio. I suoi eccessi però devono essere evitati perché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto. Cfr. Oic n. 11.

ta integrativa si fornisce adeguata informativa sulla natura e l'entità di tali debiti.

Le **obbligazioni in cui il diritto** degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e agli interessi può essere in tutto o in parte **subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori** (art. 2411, comma 1, del codice civile) non presentano caratteristiche diverse rispetto alle altre obbligazioni. Con riguardo all'informativa in Nota integrativa, per esse l'art. 2427, comma 1, n. 19, del codice civile prevede l'indicazione del numero e delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative.

Infine, il **debito verso l'associato in partecipazione** per l'apporto ricevuto è iscritto al valore nominale, al netto delle perdite dell'impresa o dell'affare di competenza dell'associato, tenendo conto degli accordi contrattuali.

4. Conclusioni

Il progetto di revisione dei principi nazionali vigenti avviato dall'Oic rappresenta un lavoro complesso e delicato che entro l'estate vedrà i primi esiti. Si tratta di una ristrutturazione necessaria per tenere conto sia degli sviluppi verificatisi negli ultimi anni in materia contabile, con le correzioni al codice civile e al Tuir, il nuovo diritto societario e i provvedimenti anticrisi, sia dell'evoluzione dei principi contabili internazionali.

In ogni caso i nuovi principi nazionali non sono ritagliati sul modello dei principi contabili Ias/Ifrs, ma sono una revisione doverosa e rispettosa delle specificità delle piccole e medie imprese. Soltanto nel caso in cui, nei criteri Ias/Ifrs, siano presenti eventuali parti che chiariscono particolari situazioni, sarà valutato se procedere a un loro recepimento. Ma **non per avvicinamento agli Ias** e senza fare alcun riferimento a essi.